

VERBALE DI ACCORDO

**Intervallo colazione “Pranzo”
dei dipendenti di ChiantiBanca – Credito Cooperativo Soc. Coop.**

Il giorno 4 luglio 2018, a San Casciano Val di Pesa, presso la Direzione Generale di ChiantiBanca, Credito Cooperativo Società Cooperativa, si sono riuniti:

- ChiantiBanca Credito Cooperativo Società Cooperativa (di seguito “BCC”), in persona del Vice Presidente Sig. Alberto Marini, del Direttore Generale Sig. Mauro Focardi Olmi e del Responsabile Relazioni Sindacali e Personale Sig. Gian Piero Cencetti, con l’assistenza tecnica, per la redazione del verbale, dell’avv. Marzia Mustari, Consulenza Giuslaboristica e Relazioni Sindacali della Federazione Toscana BCC;
- e
- FABI (di seguito “Sindacato”), rappresentata dai Dirigenti sindacali Stefano Tassi, Paolo Cerrone e Simone Lepri;
- FIRST-CISL (di seguito “Sindacato”), rappresentata dai Dirigenti sindacali Francesca Manetti, Nicola Spinetti, Pierluigi Bordoni, Matteo Ciriminna, Marco Bisori e Andrea Tasselli;
- FISAC-CGIL (di seguito “Sindacato”), rappresentata dal Dirigente sindacale Cristina Pascucci;
- UIL.CA (di seguito “Sindacato”), rappresentata dal Dirigente sindacale Elisabetta Castiglioni.

Premesso che:

- ai sensi dell’art. 123 del CCNL 21/12/2012, *“il personale ha diritto - tranne che nei giorni semifestivi - ad un intervallo di 1 ora per la colazione. Tale intervallo viene attuato, salvo quanto previsto dal comma successivo, fra le ore 13.25 e le ore 14.45. La durata dell’intervallo può essere ridotta o protratta, rispettivamente, fino a mezz’ora e fino a 2 ore con intesa tra l’azienda e gli organismi sindacali aziendali”;*
- l’art. 119 del CCNL prevede che l’Azienda ha facoltà di fissare l’orario giornaliero di lavoro in ciascuna unità operativa o produttiva, anche per gruppi omogenei di lavoratori, secondo un nastro orario standard compreso fra le ore 8.00 e le ore 17.15 per tutti i lavoratori;

rientra tra gli obblighi fondamentali del lavoratore, di cui all’art. 38 del CCNL, non entrare od intrattenersi nei locali aziendali fuori dell’orario di lavoro, salvo che ciò avvenga per ragioni di servizio e previa autorizzazione, e non allontanarsi arbitrariamente dal servizio;

tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- 2) in coerenza di quanto previsto dal secondo capoverso dell'art. 123 del CCNL 21/12/2012, l'intervallo per il pranzo per tutti i dipendenti della BCC viene individuato in 30 minuti, dalle ore 13:45 alle ore 14.15. La modulazione dell'orario di lavoro della BCC sarà, pertanto, la seguente:

	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
Entrata per tutti i lavoratori	8.15	8.15	8.15	8.15	8.15
Uscita per pausa pranzo	13.45	13.45	13.45	13.45	13.45
Rientro dopo pausa pranzo	14.15	14.15	14.15	14.15	14.15
Uscita dipendenti	16.15	16.15	16.15	16.15	16.15


Per quanto riguarda l'orario di sportello ferme restando le norme di contrattazione collettiva la Bcc fornirà al Sindacato apposita comunicazione entro il 10 settembre 2018.

- 3) L'orario di lavoro effettuato dai dipendenti della Banca sarà verificato tramite la registrazione della presenza nella procedura Ziveri. Tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori rientranti nelle aree professionali che effettuano l'intervallo di colazione "pranzo" devono registrare la prestazione lavorativa:
 1. (entrata) all'inizio della prestazione lavorativa;
 2. (uscita) all'inizio dell'intervallo per colazione "pranzo";
 3. (entrata) al rientro dell'intervallo per colazione "pranzo";
 4. (uscita) al termine della prestazione lavorativa;realizzando così numero 4 marcature.
- 4) La BCC riconosce al lavoratore una flessibilità giornaliera di massimo 15 minuti, tale da determinare, sommandosi ai 30 minuti, un intervallo per il pranzo, di 45 minuti, dalle 13.45 alle 14.30. La procedura consente di utilizzare fino a 15 minuti in più rispetto all'orario standard 13,45 – 14,15, a condizione che questi siano recuperati in uscita. In tal caso la procedura non segnalerà anomalia. Ogni altra eccezione comporta da parte della procedura una segnalazione di anomalia che il dipendente dovrà giustificare con una causale di assenza.
- 5) Il presente accordo spiega validità ed efficacia fino al 31/12/2019 e potrà cessare anticipatamente nell'ipotesi in cui intervenga una disciplina in materia da parte della contrattazione collettiva nazionale/territoriale/di gruppo. Entro il 30/10/2019 comunque le parti firmatarie si incontreranno per valutare la possibilità di prorogare il presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto.

San Casciano Val di Pesa, 4 luglio 2018.


ChiantiBanca Credito Cooperativo Sc


L'estensore del verbale (FTBCC)


FABI


Pierluigi Bondani
FIRST-CISL


FISAC-CGIL


UILCA


Gilde Fed.
Craquelis